

XIV FORUM ONE LAVORO

Il lavoro che cambia: novità 2024

Modena e live streaming - 26 febbraio 2025, dalle 9.30 alle 16.30



Le novità 2025
per il Contratto a Tempo Determinato

Roberto Camera


ideatore e curatore del sito dottrinalavoro.it

DURATA DEL PERIODO DI PROVA

Tempo determinato - durata del periodo di prova

La **durata del periodo di prova** va proporzionata alla **durata del contratto**

Collegato
Lavoro



Dubbio

Ma la **durata del periodo di prova** non doveva essere **proporzionata** alla **durata** del contratto ed alle **mansioni** da svolgere?



Tempo determinato - durata del periodo di prova

Decreto legislativo n. 104/2022

Art. 7 - Durata massima del periodo di prova (ante Collegato Lavoro)

...

2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle **mansioni** da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

...

Tempo determinato - durata del periodo di prova

Decreto legislativo n. 104/2022

Art. 7 - Durata massima del periodo di prova (post Collegato Lavoro)

...

2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in **misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni** da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, **la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario** a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

...

ATTIVITÀ STAGIONALI

Tempo determinato - interpretazione autentica attività stagionali

Collegato
Lavoro

Rientrano nelle attività stagionali

le attività indicate dal D.P.R. 1525 del 1963

Novità!

le attività organizzate per fare fronte ad una intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché le esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro

Tempo determinato - interpretazione autentica attività stagionali

Collegato
Lavoro

Ai contratti a termine stipulati per **attività stagionali** **non si applica**

il cd. “*stop & go*”

l’obbligo di indicare una causale

il limite di durata massima complessiva

il limite quantitativo



Wolters Kluwer

Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

Tempo determinato - contribuzione maggiorata

L'INPS, prendendo spunto dall'interpretazione sulle attività stagionali, ha chiarito quali **contratti a termine per attività stagionali sono esentati dal versamento della maggiorazione contributiva** (1,40% e 0,50% in caso di rinnovo):

per lo svolgimento delle **attività stagionali** previste nell'elenco allegato al **DPR 1525/1963**

per lo svolgimento delle **attività stagionali**, così come **identificate dall'interpretazione autentica**, previste da **CCNL** che hanno **definito le attività stagionali entro il 31/12/2011**

Inoltre sono **esentati i contratti a termine** stipulati:

per **motivi sostitutivi**

nelle **pubbliche amministrazioni**

per **lavoro domestico**


per l'**assunzione di operai agricoli**

se assunti per lo svolgimento, nel territorio della **Provincia di Bolzano**, delle attività stagionali definite dai **contratti collettivi** stipulati entro il 31 dicembre 2019

i **rapporti extra** di durata non superiore a 3gg, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi

CAUSALI

Tempo determinato - causali



TUTELE

Tempo determinato - tutele

D.L.

131/2024

Tutele risarcitoria in caso di utilizzo illegittimo del contratto a tempo determinato

Viene data la possibilità al giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno (novità prevista dall'art. 11 del D.L. n. 131/2024)

Art. 28 - Decadenza e tutele

2. Nei casi di **trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'**indennità onnicomprensiva** nella misura compresa **tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto**, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.

...

3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.

Tempo determinato - tutele

D.L.

131/2024

Tutele risarcitoria in caso di utilizzo illegittimo del contratto a tempo determinato

Viene data la possibilità al giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno (novità prevista dall'art. 11 del D.L. n. 131/2024)

Art. 28 - Decadenza e tutele

2. Nei casi di **trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'**indennità onnicomprensiva** nella misura compresa **tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto**, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. **Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.**

...

3. ~~In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.~~